

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA di FISIOTERAPIA

- A.I.FI. -

(documento approvato dall'Assemblea Nazionale AIFI il 28 novembre 2025)

CAPO I - DENOMINAZIONE, PRINCIPI GENERALI, OGGETTO E SCOPI

.....	3
ART. 1. COSTITUZIONE E NORME FONDAMENTALI	3
ART. 2. OGGETTO E SCOPI	4
ART. 3. AUTONOMIA E INDIPENDENZA DELL'ASSOCIAZIONE E DEI LEGALI RAPPRESENTANTI	5
ART. 4. LIVELLI ASSOCIATIVI	8
ART. 5. PROVENTI	8
ART. 6. SOCI E ADERENTI	9
ART. 7. DOVERI DEI SOCI E DEGLI ADERENTI	11

CAPO II- ORDINAMENTO E ORGANI ASSOCIATIVI 12

ART. 8. ORGANI ASSOCIATIVI	12
ART. 9. L'ASSEMBLEA	12
ART. 10. ASSEMBLEA STRAORDINARIA	16
ART. 11. CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI (CNOA)	17
ART. 12. CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN)	19
ART. 13. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	21
ART. 14. COMITATO SCIENTIFICO	22
ART. 15. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	23
ART. 16. COLLEGIO DEI PROBIVIRI	24

Capo III - SEZIONI TERRITORIALI	25
ART.17. FUNZIONI E ATTIVITA' DELLE SEZIONI TERRITORIALI.....	25
ART. 18. COORDINAMENTI TERRITORIALI.....	27
ART.19. ASSEMBLEE TERRITORIALI	28
CAPO IV - SVILUPPO SCIENTIFICO E CULTURALE.....	30
ART. 20. FUNZIONI E ATTIVITA' DEI GIS	30
ART. 21. COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE GIS e REFERENTI TERRITORIALI GIS	32
ART. 22. ASSEMBLEA GIS.....	34
ART. 23. NETWORK DI INTERESSE SPECIFICO (NIS).....	35
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	36
ART. 24. REGOLAMENTO	36

CAPO I - DENOMINAZIONE, PRINCIPI GENERALI, OGGETTO E SCOPI

ART. 1. COSTITUZIONE E NORME FONDAMENTALI

- 1.1 L'Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.), così chiamata a far tempo dal 9 giugno 2002 a seguito del mutamento di denominazione della allora Associazione Italiana fra i Terapisti della Riabilitazione (A.I.T.R.), costituita il giorno 08 giugno 1959 in Roma in Via Velletri, 10 presso lo studio del notaio Nazzareno Dobici con repertorio numero A8275, rogito n. 2651 registrato il giorno 11 giugno 1959 agli atti pubblici di Roma col n. 16950 volume 71/3, a partire dal 25 ottobre 2020 assume la denominazione di ASSOCIAZIONE ITALIANA di FISIOTERAPIA (A.I.FI.) (di seguito "Associazione")
- 1.2 L'Associazione è Associazione Tecnico Scientifica di rilevanza nazionale della professione del "Fisioterapista", così come definita dal D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 e successive disposizioni, in relazione a quanto definito dalla legge n. 24 dell'8 marzo 2017 e successive modificazioni e dal D.M. 2 agosto 2017 e s.m.i. e si propone come riferimento per la promozione e la crescita scientifica, etica e umana dei Fisioterapisti nell'interesse degli individui e della comunità.
- 1.3 L'Associazione ha sede in Roma, in via Fermo 2/C. L'eventuale cambio di sede nello stesso comune, l'istituzione di sezioni territoriali, uffici, in Italia o all'estero, svolti secondo le norme ed i regolamenti approvati, non costituiscono tema di modifica statutaria.
- 1.4 L'Associazione ha rilevanza nazionale e si articola nel territorio in Sezioni regionali o interregionali costituite ai sensi del presente Statuto.

ART. 2. OGGETTO E SCOPI

- 2.1 L'Associazione ha **l'obiettivo** di promuovere lo sviluppo della scienza e della disciplina della Fisioterapia che, utilizzando proprie procedure e metodologie che si attuano all'interno di programmi fisioterapici, dei progetti riabilitativi e negli interventi di sanità di iniziativa, identifica e massimizza la qualità di vita della Persona attraverso il recupero, l'abilitazione o il mantenimento del comportamento neuro-senso-motorio potenziale anche nelle sue manifestazioni cognitive e viscerali, nelle diverse fasi e contesti di vita, tramite la valutazione, prevenzione, cura, abilitazione, riabilitazione e palliazione di disfunzioni di tutti i sistemi corporei che determinino limitazioni delle attività e/o restrizioni della partecipazione sociale.
- 2.2 L'Associazione persegue i suddetti obiettivi attraverso molteplici **attività** tra le quali:
- a) revisionare, produrre ex novo, adattare, aggiornare, adottare **linee guida e buone prassi** nei diversi campi di interesse della Fisioterapia e della Riabilitazione;
 - b) promuovere, partecipare, finanziare **studi e ricerche** e sperimentazioni nei campi di pertinenza, compresi gli ambiti dell'innovazione tecnologica;
 - c) identificare, validare e promuovere **modelli operativi** che assicurino l'attuazione efficiente ed efficace delle procedure e metodologie fisioterapiche ed un **uso appropriato delle risorse** professionali;
 - d) dare **supporto tecnico scientifico alle Istituzioni pubbliche e private nazionali** e regionali nella programmazione sanitaria e sociale, in particolare per la promozione, oltre che dello sviluppo dei servizi di Fisioterapia e Riabilitazione, delle attività di prevenzione e supporto educativo ai nuovi bisogni di salute;
 - e) collaborare con le Università e gli attori impegnati nella **formazione di base e avanzata**;

- f) promuovere la **formazione continua** in Fisioterapia anche attraverso programmi annuali di formazione ECM;
- g) sviluppare attività di **supporto dei soci** per il miglioramento della loro pratica clinica e professionale;
- h) sviluppare la collaborazione con la **World Physiotherapy (WP)** ed altri **organismi internazionali**;
- i) collaborare con altre **società scientifiche** e associazioni scientifiche;
- j) collaborare con **associazioni di cittadini, anche con bisogni di salute**;
- k) collaborare con **Enti ed Istituzioni Pubbliche e private** negli interventi di programmazione sanitaria e sociale, in particolare per promuovere attività di prevenzione ed educazione e per lo sviluppo di risposte ai bisogni di salute;
- l) svolgere attività di **consulenza** nei diversi ambiti di competenza della scienza della Fisioterapia;
- m) promuovere la pubblicazione di **opere editoriali** a carattere scientifico e divulgativo nei diversi ambiti di interesse della Fisioterapia;
- n) promuovere la collaborazione con i mass media per la diffusione di una corretta **informazione** sui diversi ambiti di interesse della Fisioterapia;
- o) può inoltre svolgere **ogni altra attività** complementare e funzionale agli scopi statutari, seppur considerata commerciale, purché non in maniera prevalente.

ART. 3. AUTONOMIA E INDIPENDENZA DELL'ASSOCIAZIONE E DEI LEGALI RAPPRESENTANTI

- 3.1 L'Associazione si impegna a svolgere la propria attività in modo indipendente ed autonomo e a non svolgere attività di natura economica che possano ledere la predetta autonomia e indipendenza. Identico impegno assumono i legali rappresentanti dell'Associazione al momento della assunzione della carica.

Resta ferma e non costituisce in nessun caso violazione del predetto impegno la possibilità di svolgere attività inerenti la formazione permanente (ECM).

- 3.2 L'Associazione non ha scopi di lucro, essendo tutti i proventi destinati all'attività associativa, seppur potrà svolgere anche attività di natura commerciale purché non a carattere prevalente nel rispetto dei limiti di cui all'Art. 6 del D.Lgs. n. 460 del 1997. L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
- 3.3 E' esclusa la retribuzione delle cariche associative. I titolari di cariche elettive o di deleghe associative, a qualsiasi livello, hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell'Associazione.
- 3.4 Il Consiglio Direttivo Nazionale, di seguito denominato CDN, è delegato a predisporre un Regolamento per la definizione delle incompatibilità tra cariche statutarie e attività o incarichi esterni all'Associazione che possano risultare in conflitto con gli interessi della stessa, da sottoporre al Consiglio Nazionale degli Organi Associativi (di seguito denominato CNOA) per l'approvazione.
- 3.5 L'Associazione pubblica nel sito istituzionale, aggiornato costantemente, l'attività scientifica, i bilanci preventivi e consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti.
- 3.6 Ai sensi dell'Art. 148 comma 8 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e succ. modif. ed integr. all'Associazione:
- è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

- è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'Art. 3, c) 190, Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- è fatto obbligo di disciplinare uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione. Tali previsioni sono descritte in particolare dagli art. 6, 7, 9 e 10 del presente Statuto;
- è fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie secondo le disposizioni descritte nel presente Statuto in particolare dal artt. 5.4, 9.7, 9.8, 12.5, 15.3;
- è fatto obbligo di garantire la libera eleggibilità degli Organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'Art. 2538, comma 2, c.c., la sovranità dell'Assemblea di soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti. Tali previsioni sono descritte nel presente Statuto in particolare agli artt. 9, 19 e 22;

- è fatto obbligo di assicurare l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4. LIVELLI ASSOCIATIVI

4.1 L'Associazione si articola sia su base territoriale sia per ambiti scientifici di interesse in:

- sezioni regionali o interregionali (di seguito "Sezioni Territoriali") al fine di perseguire gli obiettivi associativi sul territorio. Una Sezione territoriale coincide di norma con il territorio di una Regione o di Regioni limitrofe e da essa o da esse trae la denominazione;
- gruppi di sviluppo scientifico e culturale, denominati Gruppi di Interesse Specialistico (GIS) e Network di Interesse Specifico (NIS), al fine di perseguire gli obiettivi associativi nei diversi ambiti di intervento della Fisioterapia.

ART. 5. PROVENTI

5.1 I proventi dell'Associazione sono rappresentati dalle quote associative, ordinarie o straordinarie, dai contributi di enti pubblici o privati, dai ricavi di eventuali attività o servizi e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) e che non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione, né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione, né possano configurare conflitto di interesse.

5.2 I beni e i proventi di cui al comma 5.1 costituiscono il fondo comune dell'Associazione e non possono essere restituiti o distribuiti tra i soci.

- 5.3 L'Associazione provvede al tesseramento associativo, riscuotendo le quote direttamente dagli iscritti.
- 5.4 L'importo della quota associativa relativa a ogni anno solare sarà determinato dall'assemblea annuale dei soci su proposta del CDN in relazione alla discussione e approvazione del bilancio preventivo.
- 5.5 L'esercizio economico dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6. SOCI E ADERENTI

- 6.1 Sono soci Ordinari coloro che, a seguito di presentazione ed accoglimento della domanda da parte della Segreteria Nazionale siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- iscrizione all'Albo dei Fisioterapisti e relativo Ordine, qualora esercenti la professione sul territorio Nazionale, oppure, qualora non esercenti la professione o esercenti all'estero, possesso di titolo abilitante all'esercizio della professione del fisioterapista in Italia;
 - adempimento del versamento della quota associativa annuale.
- I Soci Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.
- 6.2 Ciascun socio è inserito nella Sezione Territoriale, regionale o interregionale, scelta dal medesimo all'atto della domanda di ammissione all'Associazione, secondo uno dei seguenti parametri:
- domicilio;
 - residenza;
 - sede abituale di lavoro.

- 6.3 Sono *soci onorari* coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza o che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito sociosanitario. La qualifica di socio onorario è valida a vita ed è conferita dal Presidente previa motivata delibera del CNOA. Il socio onorario non ha diritto di voto e può ricoprire cariche associative ove faccia richiesta di ammissione come socio ordinario, e sia in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1.
- 6.4 Sono *aderenti sostenitori* le persone fisiche o gli enti, in qualsiasi forma costituiti, che, condividendo gli scopi statutari, supportano economicamente l'Associazione, secondo le modalità deliberate dal CNOA su proposta del CDN, al momento dell'accettazione della domanda. Possono rientrare tra gli aderenti sostenitori gli iscritti agli Elenchi speciali dei Fisioterapisti. Gli aderenti sostenitori non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche associative, ma possono usufruire di attività e di servizi secondo le modalità deliberate dal CNOA.
- 6.5 Sono *aderenti studenti* gli studenti dei Corsi di Laurea in Fisioterapia abilitanti all'esercizio della professione di fisioterapista in Italia. Non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche associative, ma possono usufruire delle attività e dei servizi previsti per i soci secondo le modalità deliberate dal CNOA.

ART. 7. DOVERI DEI SOCI E DEGLI ADERENTI

7.1 Tutti i Soci e gli aderenti sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi, nonché a contribuire al perseguimento degli scopi associativi, secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 6.

7.2 L'adesione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale.

7.3 La qualità di Socio o di aderente è personale e intrasmissibile.

7.4 La qualifica di Socio Ordinario, Aderente sostenitore e Aderente studente viene meno:

- per dichiarazione di recesso comunicata per iscritto dal Socio o dall'Aderente al Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 24 c.c.;
- per esclusione deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 24 c.c. su proposta del Collegio dei Probiviri;
- per morosità del Socio Ordinario;
- per morte.

I Soci Ordinari e gli Aderenti cancellati dall'elenco degli iscritti, con qualsiasi motivazione, cessano di appartenere all'Associazione, non hanno diritto al rimborso delle quote versate e di eventuali contributi associativi, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

CAPO II- ORDINAMENTO E ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 8. ORGANI ASSOCIATIVI

8.1 Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Nazionale;
- Il Consiglio Nazionale degli Organi Associativi;
- Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- Il Presidente;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

8.2 Tutti gli eletti o nominati negli organi associativi devono possedere i requisiti dei soci ordinari e non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Essi rilasciano inoltre, preventivamente all'assunzione della carica, una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti di interesse e l'impegno al rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti Associativi. L'eventuale sopravvenienza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo determina l'immediata cessazione dalla carica.

8.3 Le cariche di componente del CDN, di coordinatore di sezione territoriale, di presidente di GIS, di presidente del CTS sono incompatibili tra loro.

ART. 9. L'ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea Nazionale è formata da tutti i soci ordinari dell'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della convocazione. I soci onorari, gli aderenti sostenitori e studenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

- 9.2 L'Assemblea Nazionale è convocata, di norma nel terzo quadrimestre di ogni anno, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione a mezzo stampa, o pubblicazione sul sito istituzionale, o tramite posta elettronica con avviso di ricezione con un preavviso di almeno 45 giorni. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo, la data di eventuale seconda convocazione e la modalità di svolgimento della riunione, garantendo la possibilità di partecipazione a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della convocazione e comunque nel rispetto dei principi del presente Statuto.
- 9.3 L'Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione qualora siano presenti i due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
- 9.4 Le Assemblee possono avvenire anche nella forma da remoto, sulla scorta del Regolamento approvato dal CDN.
- 9.5 L'Assemblea Nazionale annuale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte dello stesso, dal Vice Presidente, ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.
- 9.6 Tutti i soci Ordinari possono intervenire alla discussione se autorizzati dal Presidente dell'Assemblea e comunque seguendo le modalità previste in apposito Regolamento predisposto dal CDN ed approvato dal CNOA.
- 9.7 L'Assemblea Nazionale annuale:
- a) discute le relazioni presentate dal Presidente e dai componenti del CDN;

- b) discute ed approva il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo predisposti dal CDN, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, e delibera la quota associativa per l'anno successivo su proposta del CDN;
 - c) delibera sulla individuazione della sede dell'Assemblea dell'anno successivo, procedendo a votazione in caso di candidature plurime raccolte dal CDN.
- 9.8 Il Bilancio di esercizio è accompagnato dalla Relazione di missione e deve essere presentato ai Revisori dei Conti e al CNOA secondo precise tempistiche previste in apposito Regolamento da approvarsi a cura del CNOA. I bilanci approvati sono pubblicati sul sito dell'Associazione.
- 9.9 L'Assemblea sfiducia i membri del CDN ed il Presidente dell'Associazione con voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
- 9.10 I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti in forma sintetica dal Segretario o, in sua assenza, e solo per quella seduta, da persona scelta tra i presenti dal Presidente dell'Associazione, per l'espletamento delle funzioni di segretario.
- 9.11 Ogni tre anni l'Assemblea Nazionale assume carattere elettivo e pertanto si aggiungono le seguenti attribuzioni:
- a) discute le relazioni presentate dagli organi elettivi uscenti;
 - b) discute e delibera sugli obiettivi programmatici dell'Associazione per il triennio successivo;
 - c) esprime e discute proposte, raccolte anche con modalità telematiche, che possono essere presentate e votate come mozioni da sottoporre al CDN neo eletto;
 - d) elegge tra i Soci Ordinari, iscritti da almeno tre anni consecutivamente e in possesso dei requisiti previsti dall'art.8, comma 2 del presente statuto i 7 membri elettivi del CDN;

e) elegge tra i Soci Ordinari, iscritti da almeno cinque anni consecutivamente e in possesso dei requisiti previsti dall'art.8, comma 2 del presente statuto i componenti de:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

9.12 L'Assemblea Nazionale elettiva è presieduta dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea costituito da cinque soggetti eletti tra i soci presenti, tra i quali vengono nominati il Presidente, due Vicepresidenti e due Questori; tali funzioni sono incompatibili con le candidature a tutti gli organi elettivi.

9.13 Salvo i diversi quorum previsti dal presente Statuto, l'Assemblea nazionale elettiva è valida se, in prima convocazione, sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché superiore di almeno un'unità alla somma del numero degli eleggibili negli Organi associativi e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

9.14 I componenti eletti del CDN, contestualmente all'Assemblea, si riuniscono ed eleggono tra loro a maggioranza il Presidente e questi nomina tra essi il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

9.15 Le proposte di modifiche al presente Statuto possono essere presentate dal CDN o dal CNOA, tramite voto a maggioranza dei componenti, oppure da un decimo dei soci ordinari in regola col pagamento della quota associativa.

9.16 Il CNOA approva con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti il percorso di pubblicizzazione delle modifiche proposte. La pubblicizzazione delle proposte di modifica e la raccolta di osservazioni dei soci attraverso i canali informativi istituzionali deve avvenire tra il 90° e il 60° giorno precedente l'Assemblea.

Entro questi termini, un'assemblea di sezione territoriale o di GIS oppure un decimo degli iscritti può far pervenire al CDN emendamenti sul testo proposto.

- 9.17 Il CNOA dà pubblicizzazione a tutti i soci delle proposte di modifica statutaria nonché degli emendamenti pervenuti con le stesse modalità già approvate, entro il 30° giorno precedente l'Assemblea. La votazione avviene con voto elettronico per favorire la partecipazione di tutti gli iscritti alla Associazione. La proposta si intende approvata con il voto favorevole dei 4/5 dei votanti.
- 9.18 L'Assemblea delibera inoltre sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.
- 9.19 Le deliberazioni non elettive sono adottate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza dei voti rappresentati, fatti salvi i diversi quorum previsti dal presente Statuto.
- 9.20 Le elezioni degli organi e le deliberazioni che riguardano le persone sono fatte a scrutinio segreto.
- 9.21 Il voto può essere espresso mediante strumenti elettronici garantendone la sicurezza, l'affidabilità e la segretezza, in presenza e a distanza. Non è consentito il voto per delega.

ART. 10. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 10.1 L'Assemblea Nazionale Straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte dello stesso, dal Vice Presidente, ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.
- 10.2 La convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria può essere richiesta, oltre che dai soggetti indicati e per i singoli casi disciplinati dal presente Statuto, anche:

- dal Collegio dei Revisori dei Conti, qualora siano ravvisate gravi inadempienze di carattere amministrativo e gestionale;
- dal CDN, anche su proposta del CNOA, qualora debbano essere adottate decisioni urgenti ed indifferibili di competenza dell'Assemblea Nazionale.

10.3 La convocazione, mediante comunicazione a mezzo stampa, o pubblicazione sul sito istituzionale, o tramite posta elettronica con avviso di ricezione, è a cura del Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, che vi provvede a norma dell'art. 9.2. Il termine di preavviso è ridotto a 30 giorni.

ART. 11. CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI (CNOA)

11.1 Il Consiglio Nazionale degli Organi Associativi (CNOA) è costituito da:

- i Coordinatori delle sezioni territoriali eletti secondo le modalità di cui al Capo III;
- i Presidenti dei GIS eletti secondo le modalità di cui al Capo IV;
- i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) come definiti all'art. 12.1;
- il Presidente del Comitato Scientifico nominato secondo le modalità di cui all'art. 14.4.

11.2 Partecipa alle riunioni del CNOA, senza diritto di voto, il Past-President. Possono essere invitati alle riunioni del CNOA, per i temi di interesse specifici e di competenza propria, senza diritto di voto, i responsabili dei NIS, un membro del Collegio dei Revisori dei Conti da essi designato, il Presidente del Collegio dei Probiviri o suo delegato.

- 11.3 In caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte di un membro di diritto del CNOA entrerà a far parte della stessa il successore nella rispettiva carica.
- 11.4 Il CNOA svolge le funzioni ad esso attribuite negli altri articoli del presente Statuto, nonché ha le seguenti funzioni:
- a) deliberare, su proposta del CDN, sulla costituzione, sospensione o modifica della configurazione delle Sezioni territoriali;
 - b) deliberare, su proposta del CDN, sulla costituzione, sospensione, trasformazione di GIS/NIS;
 - c) approvare, su proposta redatta dal CDN, il regolamento sull'incompatibilità tra cariche interne e incarichi esterni all'Associazione;
 - d) approvare, su proposta redatta dal CDN, i regolamenti sulla costituzione e funzionamento delle Sezioni territoriali, dei G.I.S. e dei N.I.S. Per i GIS, esistenti o costituendi, il regolamento di funzionamento, al fine di consentire l'acquisizione o il pieno mantenimento della qualifica di full member di organismi internazionali di riferimento, deve essere conforme alle direttive e standard di organismi internazionali;
 - e) approvare, su proposta redatta dal CDN, il regolamento sulle modalità di svolgimento dell'Assemblea nazionale, incluse le operazioni elettorali;
 - f) adottare, in caso di urgenza, e provvisoriamente, provvedimenti di competenza della Assemblea Nazionale - quali a titolo di esempio modifiche dello Statuto che siano imposte dall'introduzione di nuove norme di legge - che dovranno da questa essere ratificati nella prima Assemblea utile successiva;
 - g) approvare, su proposta del CDN, il regolamento sulla composizione e il funzionamento del Comitato Scientifico dell'Associazione e nominare,

attraverso il voto dei soli componenti elettivi del CNOA, i componenti del Comitato;

- h) valutare le proposte emerse nelle assemblee delle Sezioni territoriali e dei GIS.
- 11.5 Il CNOA è presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente dell'Associazione.
- 11.6 Il CNOA si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente con avviso scritto, inviato per posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno. Nell'ipotesi di particolare urgenza il preavviso è ridotto a due giorni. Le riunioni potranno svolgersi anche a distanza, usufruendo di supporti telematici.
- 11.7 La convocazione del CNOA può inoltre essere richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri o da almeno un decimo degli associati. In tali casi esso è convocato con le modalità del precedente comma.
- 11.8 Le riunioni del CNOA sono validamente costituite, in presenza o a distanza, se ad esse sono presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto.
- 11.9 Le deliberazioni sono adottate con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni sui punti a) e b) dell'art. 11.4, poiché impattano sulla struttura stessa del CNOA, sono assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le votazioni sulle persone si effettuano a scrutinio segreto. Ciascun componente, con facoltà di voto all'interno del CNOA, ha diritto ad un (1) voto.

ART. 12. CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN)

- 12.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) è composto da sette consiglieri eletti dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 9.11, lettera d). Il CDN invita alle proprie riunioni anche i diversi livelli e organi associativi secondo necessità.

- 12.2 Il CDN assume i provvedimenti a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il CDN è validamente costituito ed opera nella pienezza dei suoi poteri quando sono stati nominati i sette componenti elettivi.
- 12.3 I consiglieri eletti restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. In caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte di un membro elettivo del CDN, entrerà a far parte dello stesso il primo dei non eletti all'ultima Assemblea.
- 12.4 Il CDN è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione. Esso:
- a) adotta tutti i provvedimenti necessari per attuare i programmi e le decisioni adottate dall'Assemblea Nazionale, al fine del migliore perseguimento delle finalità statutarie, salve le competenze attribuite dal presente Statuto ad altri organi;
 - b) elabora, anche con il contributo dei diversi livelli associativi, il piano periodico delle attività di formazione e sviluppo scientifico e culturale;
 - c) elabora, anche con il contributo dei diversi livelli associativi, il bilancio preventivo e consuntivo da proporre all'Assemblea dei soci;
 - d) propone all'Assemblea dei soci la quota associativa annuale, sentito il parere del CNOA;
 - e) costituisce, anche con il contributo dei diversi livelli associativi gruppi di lavoro specifici;
 - f) propone al CNOA la costituzione, sospensione, trasformazione di GIS / NIS;
 - g) propone al CNOA la costituzione, sospensione, trasformazione di Sezioni territoriali;
 - h) predispone l'attribuzione di deleghe secondo quanto ritenuto di utilità per il progresso dell'Associazione e della scienza;

- i) predispone l'attivazione di consulenze esterne e ne informa il CNOA;
- j) predispone i regolamenti indicati in questo Statuto ed altri ritenuti necessari e ne richiede l'approvazione al CNOA.

12.5 In caso di urgenza, il CDN adotta provvisoriamente i provvedimenti di competenza del CNOA che dovranno da questo essere ratificati nella prima riunione utile successiva.

12.6 Il CDN provvede a dare adeguata pubblicità allo Statuto, alle delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, nonché ai bilanci, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

12.7 Il CDN provvede a garantire la pubblicazione e il costante aggiornamento di tutta l'attività scientifica, prodotta dai gruppi di lavoro e validata dal Comitato Scientifico, attraverso il sito web della Associazione.

ART. 13. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

13.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

13.2 Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

13.3 In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

13.4 In caso di decadenza, dimissioni, di impedimento permanente o morte del Presidente dell'Associazione, esso verrà sostituito dal Vicepresidente. In tale ultimo caso il mandato cessa alla scadenza del mandato del Presidente cessato e non concorre ai fini di cui all'art. 12, comma 4 del presente Statuto.

- 13.5 Il Presidente, una volta cessato dalla carica, ricopre il ruolo di Past-President dell'Associazione sino alla fine del primo mandato del Presidente che gli è subentrato. Il Past-President partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del CNOA.
- 13.6 Le cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione sono incompatibili con le altre cariche elettive.

ART. 14. COMITATO SCIENTIFICO

- 14.1 Il Comitato Scientifico è l'organo deputato alla verifica della qualità delle attività e della produzione tecnico-scientifica dell'Associazione, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
- 14.2 Al Comitato Scientifico sono attribuiti altresì compiti di formazione universitaria e in favore dei soci e di collaborazione con altre realtà scientifiche per il sostegno e la promozione della professione, secondo quanto previsto dal Regolamento.
- 14.3 I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal CNOA tra i soci, selezionati anche sulla base di indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale, nonché da indicazioni emanate da organi istituzionali preposti. Possono essere nominati anche esperti di altra professione o fisioterapisti operanti all'estero di riconosciuta valenza in campo scientifico che si ritenga possano portare valore aggiunto alle finalità del Comitato Scientifico stesso.
- 14.4 Il CNOA approva, su proposta del CDN, il regolamento sulla composizione e il funzionamento del Comitato Scientifico. Sulla base di tale regolamento,

il CNOA nomina i componenti del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico elegge a maggioranza al suo interno il Presidente e il Coordinatore/Vicepresidente.

- 14.5 Per la produzione di linee guida e buone pratiche dei diversi ambiti di intervento della Fisioterapia o rispetto a specifiche problematiche cliniche, vengono proposti ed attivati dal CDN, sentito il parere del CNOA, appositi gruppi di lavoro, individuandone i relativi coordinatori, condividendone la composizione con il Presidente del GIS corrispondente laddove presente.

ART. 15. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 15.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri in possesso della qualifica di socio ordinario da almeno cinque anni. I tre componenti che hanno riportato il maggior numero di preferenze per l'elezione dei Revisori durante l'Assemblea, sono eletti quali membri effettivi e restano in carica tre anni; i due candidati che hanno ottenuto il quarto e quinto risultato sono invece Revisori supplenti.
- 15.2 La carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica negli Organi dell'Associazione o in livelli associativi.
- 15.3 Il collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
- a) vigilare sulla correttezza degli atti amministrativo contabili per il raggiungimento delle finalità statutarie;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - c) compiere, almeno ogni trimestre, accertamenti sull'entità del patrimonio e la consistenza di cassa;

- d) esaminare i libri contabili ed i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione;
- e) redigere una relazione annuale, da allegare ai bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria.

ART. 16. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 16.1 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea dei soci. Essi restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- 16.2 La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva negli Organi associativi o in livelli associativi.
- 16.3 Per essere eletto Proboviro è necessario avere l'età minima di quaranta anni, essere iscritto alla Associazione da almeno cinque anni ed avere riconosciuti requisiti di probità, serietà, saggezza, onestà civica e professionale e non essere mai incorso in alcun provvedimento disciplinare.
- 16.4 Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.
- 16.5 Il Presidente del Collegio dei Probiviri o suo delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del CNOA.
- 16.6 Il Collegio dei Probiviri giudica, secondo apposito Regolamento approvato dal CNOA su proposta del CDN, in un unico grado:
 - a) in merito alle infrazioni commesse dai componenti gli Organi associativi o dagli eletti o delegati in organi di livelli associativi;
 - b) in merito ai fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai soci durante lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea;
 - c) in merito alle violazioni da parte di soci delle norme statutarie.

I componenti il Collegio devono astenersi dal giudicare qualora emergano ragioni di specifica incompatibilità o in presenza di conflitti di interesse.

Il Collegio dei Probiviri contribuisce inoltre, a seguito di specifica richiesta di un organo associativo a maggioranza dei suoi componenti, a dirimere controversie relative all'interpretazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti associativi.

16.7 Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 16.6 e fatto salvo quanto previsto all'art. 16.8 l'azione disciplinare è promossa dal Presidente del Collegio dei Probiviri, che può provvedervi d'ufficio, oppure anche su richiesta di 2 su 7 membri del CDN o di 1/3 dei membri del CNOA. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 16.6 l'azione può essere promossa durante i lavori congressuali dal Presidente dell'Assemblea o, successivamente, da almeno 1/3 dei componenti del CNOA, o su richiesta scritta di almeno 1/100 degli iscritti all'Associazione. In quest'ultimo caso la richiesta dovrà essere sottoposta al CNOA per un primo giudizio di non manifesta infondatezza.

16.8 Qualora l'azione debba essere avviata nei confronti del Presidente dell'Associazione, è necessaria una deliberazione del CNOA a maggioranza dei componenti.

Capo III - SEZIONI TERRITORIALI

ART.17. FUNZIONI E ATTIVITA' DELLE SEZIONI TERRITORIALI

17.1 Le Sezioni territoriali sono costituite a livello regionale e/o interregionale, secondo quanto previsto in apposito regolamento approvato dal CNOA, e perseguono la finalità di supportare a livello locale le attività promosse dall'Associazione con particolare riferimento a:

- a) promuovere a livello territoriale la formazione continua in Fisioterapia, la diffusione delle linee guida e buone pratiche per l'esercizio professionale e ogni attività di supporto dei soci ai fini del miglioramento continuo della loro pratica clinica e professionale dello stato di salute/benessere della collettività;
- b) collaborare con le Università del territorio di riferimento e gli attori impegnati nella formazione di base e avanzata;
- c) promuovere formazione in Fisioterapia e migliorare le conoscenze scientifiche, professionali e culturali degli associati attraverso la progettazione di eventi e progetti a livello regionale;
- d) promuovere la collaborazione con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sulle tematiche della Fisioterapia;
- e) promuovere la collaborazione con le associazioni dei cittadini e dei pazienti al fine di svolgere attività che mirano alla promozione della salute;
- f) collaborare con realtà locali di società scientifiche e associazioni scientifiche;
- g) attuare i progetti e programmi implementati dall'Associazione in sinergia con le Istituzioni che governano e rappresentano la professione;
- h) collaborare con enti e istituzioni pubbliche e private territoriali negli interventi di programmazione sanitaria e sociale, in particolare per promuovere attività di prevenzione ed educazione e per lo sviluppo di risposte ai bisogni di salute.

17.2 Ciascun socio è inserito nella Sezione territoriale ai sensi dell'Art. 6.2 del presente Statuto

17.3 Le Sezioni territoriali non hanno personalità giuridica né autonomia patrimoniale e sono organizzate secondo le norme previste dal presente Statuto.

17.4 Il CDN, ove lo ritenga opportuno, può delegare alcune attività a rilevanza nazionale al Coordinatore della Sezione territoriale interessata.

- 17.5 Le modalità di sostenibilità economica e di rendicontazione delle attività delle Sezioni territoriali sono normate da appositi regolamenti, redatti e proposti dal CDN ed approvati dal CNOA.
- 17.6 La modifica di configurazione delle Sezioni Territoriali, da regionale a interregionale e viceversa, avviene di norma a seguito di deliberazioni assunte a maggioranza dalle assemblee regionali interessate approvate o respinte dal CNOA su proposta del CDN. Il CNOA, su proposta del CDN, può inoltre disporre la aggregazione di più regioni in una sezione interregionale nei casi previsti da apposito regolamento di costituzione e funzionamento delle Sezioni Territoriali adottato dal CNOA.

ART. 18. COORDINAMENTI TERRITORIALI

- 18.1 Ciascuna Sezione territoriale è guidata da un Coordinamento Territoriale costituito da:
- un Coordinatore di sezione territoriale;
 - due consiglieri di sezione territoriale, elevabili a quattro a seguito di apposita decisione dell'Assemblea territoriale elettiva;
 - i referenti territoriali di GIS e NIS, laddove individuati.
- 18.2 Il Coordinatore della Sezione territoriale, previa comunicazione e approvazione da parte del CDN, può inoltre individuare tra i soci della sezione territoriale soci a cui affidare deleghe per particolari funzioni secondo le modalità previste da apposito Regolamento.
- 18.3 Il Coordinatore della Sezione territoriale ed i consiglieri sono eletti dai soci afferenti al territorio di riferimento riuniti in Assemblea territoriale elettiva.

- 18.4 Può essere eletto Coordinatore o consigliere di Sezione territoriale il socio, iscritto da almeno 2 anni continuativi, per il quale non sussista conflitto di interessi e che non abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Qualora, in pendenza del mandato, anche solo uno dei due suddetti requisiti venga meno, l'eletto decade.
- 18.5 Il Coordinatore ed i consiglieri eletti della Sezione territoriale durano in carica un triennio e prestano la propria attività gratuitamente, secondo le norme degli articoli 3.3 e 8.2. Il Coordinatore è rieleggibile una sola volta consecutivamente.
- 18.6 In caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte del Coordinatore o dei consiglieri eletti, essi verranno sostituiti dal primo dei non eletti all'ultima Assemblea territoriale elettiva. Nel caso in cui non vi siano non eletti o questi rinuncino verrà eletto un nuovo membro alla prima Assemblea utile che resterà in carica fino al termine mandato del componente che ha sostituito.

ART.19. ASSEMBLEE TERRITORIALI

- 19.1 Ogni anno, entro il mese di giugno, il CDN, su richiesta del Coordinatore della sezione territoriale, convoca *l'Assemblea annuale territoriale* dei soci afferenti al territorio di riferimento. La convocazione è pubblicata sul sito istituzionale e inviata via e-mail con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 19.2 La riunione è valida se, in prima convocazione, sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti purché superiore alle cariche da eleggere.

- 19.3 L'Assemblea annuale è presieduta dal Coordinatore della sezione territoriale o da un componente del Coordinamento territoriale suo delegato. Tra i presenti viene nominato il segretario dell'Assemblea annuale che provvede alla stesura del verbale di Assemblea che dovrà essere inviato al CDN entro 7 giorni successivi a cura del coordinamento territoriale.
- 19.4 L'Assemblea annuale territoriale:
- a) discute la relazione del Coordinatore della sezione territoriale e dei membri del coordinamento territoriale e il report delle attività della Sezione territoriale (cosiddetto "bilancio sociale");
 - b) elabora proposte da presentare al CNOA o in Assemblea nazionale dei soci.
- 19.5 Entro il mese di giugno dell'anno in cui deve tenersi l'Assemblea Nazionale elettiva dell'Associazione, il CDN, su richiesta del Coordinatore della Sezione territoriale, convoca *l'Assemblea territoriale elettiva* dei soci afferenti al territorio di riferimento al fine di eleggere i componenti elettivi del coordinamento territoriale.
- 19.6 L'Assemblea territoriale elettiva è presieduta dall'ufficio di Presidenza dell'Assemblea territoriale elettiva costituito dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Questore eletti tra i soci presenti; tali funzioni sono incompatibili con le candidature a tutti gli organi elettivi.
- 19.7 La riunione è valida se, in prima convocazione, sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti che comunque deve superare di almeno un'unità la somma del numero degli eleggibili e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea territoriale elettiva.
- 19.8 L'Assemblea territoriale elettiva:
- a) definisce tra 3 e 5 il numero di componenti elettivi del coordinamento della sezione territoriale;

b) elegge i componenti elettivi del coordinamento territoriale.

19.9 Gli eletti indicano tra loro il Coordinatore di sezione territoriale.

19.10 Le deliberazioni non elettive sono adottate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza dei voti rappresentati. Laddove non sia previsto voto attraverso sistemi elettronici da remoto, ogni partecipante potrà rappresentare un massimo di 2 voti per delega scritta.

19.11 Le elezioni degli organi e le deliberazioni che riguardano le persone sono fatte a scrutinio segreto. Non è ammesso il voto per delega.

CAPO IV - SVILUPPO SCIENTIFICO E CULTURALE

ART. 20. FUNZIONI E ATTIVITA' DEI GIS

20.1 I GIS rappresentano elementi cardine dell'azione di sviluppo scientifico e culturale dell'Associazione, in piena unitarietà e reciproco supporto con l'azione politico-associativa. Pertanto, essi agiscono in forte integrazione con gli organi e i livelli associativi.

20.2 I GIS non hanno personalità giuridica né autonomia patrimoniale e sono organizzati secondo le norme previste dal presente Statuto.

20.3 I GIS hanno le seguenti funzioni e attività:

- a) contribuire alla elaborazione e diffusione dei **documenti di buona pratica clinica** e di **prodotti divulgativi** per i pazienti negli ambiti di interesse dello specifico GIS;
- b) organizzare e attuare in sinergia con le realtà associative, **corsi di formazione** per lo sviluppo di competenze nell'ambito di interesse dello specifico GIS;
- c) favorire la partecipazione di fisioterapisti come relatori a **congressi ed eventi** di interesse dello specifico GIS;

- d) supportare le realtà territoriali di AIFI nel rapporto con i **Corsi di Laurea in Fisioterapia e di formazione post-base**, per l'ambito di interesse dello specifico GIS, anche proponendo iniziative specifiche per gli studenti (quali ad es. GIS University o similari);
- e) promuovere la produzione di **Linee Guida e Buone Pratiche**, partecipare alla loro produzione, sia all'interno dei gruppi di lavoro predisposti e coordinati dal Comitato Scientifico sia proposte da altre Società Scientifiche o enti, in raccordo con il Comitato Scientifico;
- f) supportare le realtà nazionali e territoriali di AIFI nel contribuire a **tavoli di lavoro regionali o locali** per la valutazione o scrittura di documenti applicativi di Linee Guida e Buone Pratiche, come PDTA o percorsi clinici;
- g) contribuire al **reporting periodico** ai soci delle attività svolte, sia continuo (es. social, riviste, ...) che consuntivo annuale (c.d. "Bilancio sociale").
- h) espletare le funzioni e le attività per sostenere, divulgare e rispettare le direttive di organismi internazionali di riferimento;
- i) espletare le funzioni e le attività per la verifica e il supporto al mantenimento, nei Master Universitari specialistici, degli standard di eccellenza internazionali, in particolare laddove il sottogruppo preveda tale attività tra quelle necessarie per l'acquisizione o mantenimento del ruolo di full member del GIS di organismi internazionali di riferimento.

20.4 Il CNOA, sulla base del regolamento di cui all'art. 11.4, promuove e disciplina la costituzione, tra gli associati della Associazione che abbiano competenze avanzate in ambiti specialistici della fisioterapia, di Gruppi di Interesse Specialistico (G.I.S.) a carattere nazionale.

- 20.5 I criteri per l'istituzione e la sussistenza dei G.I.S. sono descritti in apposito regolamento approvato dal CNOA tenendo conto di aspetti quali: l'interesse e la ricaduta per la professione dello specifico ambito scientifico; la numerosità di iscritti; le indicazioni normative nazionali relative alla formazione universitaria post base; il riferimento a Sottogruppi della WP; la partecipazione e la presenza di tale G.I.S. sul territorio nazionale; l'adesione agli obiettivi generali associativi. Detto regolamento norma anche le modalità di transizione da GIS a NIS e viceversa. Detto regolamento, al fine di consentire ai GIS l'acquisizione o il pieno mantenimento della qualifica di full member di organismi internazionali, nonché, laddove, presente, il ruolo rappresentativo sul suolo italiano per la verifica e la promozione della qualità dei Master Universitari specialistici del proprio ambito, deve essere conforme alle direttive e standard di organismi internazionali.
- 20.6 Le modalità di sostenibilità economica e di rendicontazione delle attività dei GIS e NIS sono normate da appositi regolamenti, redatti e proposti dal CDN ed approvati dal CNOA. Tali regolamenti possono prevedere anche la definizione di quote aggiuntive alla quota annuale da utilizzare per l'attività dello specifico GIS con conseguenti modalità semplificate di presentazione e attuazione delle progettualità connesse a tali fondi.

ART. 21. COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE GIS e REFERENTI TERRITORIALI GIS

- 21.1 Ciascun GIS è guidato da un Comitato Esecutivo Nazionale (CEN) costituito da: un Presidente del GIS; 6 consiglieri, elevabili fino a 10 a seguito di apposita decisione dell'Assemblea elettiva di cui all'art. 22.5.

- 21.2 Il Presidente del GIS, previa comunicazione e approvazione da parte del CDN, può inoltre individuare soci iscritti al GIS a cui affidare deleghe per particolari funzioni secondo le modalità previste da apposito Regolamento.
- 21.3 Il Presidente di ogni GIS partecipa alle riunioni del CNOA con diritto di voto.
- 21.4 Il Presidente del GIS ed i consiglieri del relativo CEN sono eletti dai soci iscritti al GIS riuniti in Assemblea elettiva di cui all'art. 22.5.
- 21.5 Può essere eletto Presidente o consigliere di CEN il socio, iscritto da almeno 2 anni continuativi, per il quale non sussista conflitto di interessi e che non abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Qualora, in pendenza del mandato, anche solo uno dei due suddetti requisiti venga meno, l'eletto decade.
- 21.6 Il Presidente ed i consiglieri eletti nel CEN durano in carica un triennio e prestano la propria attività gratuitamente, secondo le norme degli articoli 3.3 e 8.2 Il Presidente è rieleggibile una sola volta consecutivamente.
- 21.7 In caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente o dei consiglieri eletti, essi verranno sostituiti dal primo dei non eletti all'ultima Assemblea elettiva di cui all'art. 22.5. Nel caso in cui non vi siano non eletti o questi rinuncino verrà eletto un nuovo membro alla prima Assemblea utile che resterà in carica fino al termine del mandato del componente che ha sostituito.
- 21.8 Ciascun GIS identifica i referenti territoriali previa pubblicazione da parte del Presidente Nazionale, di un apposito Bando, secondo i criteri ed i requisiti fissati nel Regolamento approvato dal CNOA su proposta del CDN.

ART. 22. ASSEMBLEA GIS

- 22.1 Ogni anno, entro il mese di giugno, il CDN, su richiesta del presidente GIS convoca *l'Assemblea annuale* dei soci afferenti al GIS. La convocazione è inviata a mezzo stampa, sul sito istituzionale o via e-mail con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 22.2 La riunione è valida se, in prima convocazione, sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto o in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
- 22.3 L'Assemblea annuale è presieduta dal Presidente GIS o da componente del CEN suo delegato. Tra i presenti viene nominato il segretario dell'Assemblea annuale che provvede alla stesura del verbale di Assemblea che dovrà essere inviato al CDN entro 7 giorni successivi a cura del CEN.
- 22.4 L'Assemblea annuale GIS:
- a) discute la relazione del Presidente GIS e dei membri della CEN, il rendiconto economico e il report delle attività del GIS;
 - b) elabora proposte da presentare al CNOA o in assemblea nazionale dei soci.
- 22.5 Entro il mese di giugno dell'anno in cui deve tenersi l'Assemblea Nazionale elettiva dell'Associazione, il CDN, su richiesta del Presidente GIS, convoca *l'Assemblea GIS elettiva* dei soci afferenti al GIS al fine di eleggere i componenti elettivi del CEN.
- 22.6 L'Assemblea GIS elettiva è presieduta dall'ufficio di Presidenza dell'Assemblea del GIS elettiva costituito dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Questore eletti tra i soci presenti; tali funzioni sono incompatibili con le candidature a tutti gli organi elettivi.

22.7 La riunione è valida se, in prima convocazione, sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti che comunque deve superare di almeno un'unità la somma del numero degli eleggibili e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea elettiva del GIS.

22.8 L'Assemblea GIS elettiva:

- a) definisce tra 7 e 11 il numero di componenti elettivi del CEN;
- b) elegge i componenti elettivi del CEN.

22.9 Gli eletti indicano tra loro il Presidente GIS.

22.10 Le deliberazioni non elettive sono adottate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza dei voti rappresentati. Laddove non sia previsto voto attraverso sistemi elettronici da remoto, ogni partecipante potrà rappresentare un massimo di 2 voti per delega scritta.

22.11 Le elezioni degli organi e le deliberazioni che riguardano le persone sono fatte a scrutinio segreto. Non è ammesso il voto per delega.

ART. 23. NETWORK DI INTERESSE SPECIFICO (NIS)

23.1 I soci che abbiano interessi comuni in settori particolarmente recenti o specifici della Fisioterapia, che non raggiungano ancora i requisiti per formare un GIS e che non riguardino aree già coperte da GIS esistenti, possono organizzarsi in Network di Interesse Specifico (N.I.S.) a carattere nazionale.

23.2 I N.I.S. non hanno personalità giuridica né autonomia patrimoniale e sono organizzati secondo le norme previste dal presente Statuto.

23.3 Il Coordinatore di ogni NIS può partecipare alle riunioni del CNOA senza diritto di voto.

- 23.4 Le norme che regolano l'istituzione, le attività, le competenze, la gestione amministrativa dei singoli NIS, nonché gli eventuali criteri per trasformarsi in G.I.S. sono rinviate ad apposito regolamento proposto dal CDN ed approvato dal CNOA.
- 23.5 I criteri per l'istituzione e la sussistenza dei N.I.S. descritti nell'apposito regolamento di cui all'art 23.4 dovranno almeno riguardare: l'interesse e la ricaduta di tale area scientifica per la professione, la numerosità degli iscritti, il riferimento ai Network o ai Sottogruppi WP, la formazione universitaria post-base, la partecipazione a tale Network sul territorio nazionale, l'adesione agli obiettivi generali associativi.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 24. REGOLAMENTO

- 24.1 La disciplina dell'Associazione, in coerenza con il presente Statuto, è demandata ad apposito Regolamento, approvato dal CNOA su proposta del CDN.

Il Presidente A.I.FI.

Prof. Turolla Andrea

